

Gare gas, ancora il CdS sul valore di rimborso

Respinto altro ricorso Italgas contro il Comune di Eraclea: le reti realizzate in forza degli oneri di urbanizzazione non possono essere conteggiate nel VIR

Ancora una pronuncia del Consiglio di Stato in tema di valore di rimborso degli asset di distribuzione gas in vista delle gare ATEM.

Dopo avere sancito che nel VIR non possono essere incluse le reti GPL, il CdS ha escluso dal computo anche le infrastrutture realizzate come opere di urbanizzazione o direttamente dal Comune o dai lottizzanti a scomputo dei relativi oneri.

Anche in questo caso i giudici di appello hanno respinto un ricorso di Italgas (contro il Comune di Eraclea) confermando la precedente sentenza del TAR Veneto. In particolare, la società contestava la delibera della giunta comunale n. 150 del 27 ottobre 2015 con cui il VIR è stato fissato in complessivi 10.463.749 €, di cui 9.895.300 € spettanti a Italgas, dovendo la differenza di 568.448 € imputarsi a porzioni di rete che sarebbero già di proprietà del Comune di Eraclea, in quanto realizzate con oneri di urbanizzazione a scomputo.

“Nella convenzione accessiva alla concessione del 1991 (stipulata tra il Comune di Eraclea e l'allora Metano gas) – sottolinea la sentenza - non si rinviene una specifica previsione in merito alla parte di rete realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione (la convenzione all'art. 7 disciplina la diversa ipotesi delle estensioni successive della rete, realizzate a spese della società o con parziale contributo degli utenti, riconoscendo in tal caso la proprietà delle estensioni in capo alla società)”

“Nel silenzio della concessione del 1991 – conclude il CdS - non può allora che applicarsi il principio desumibile dall'art. 16, commi 2 e 7, D.P.R. n. 380/2001 (proprietà comunale delle reti), a prescindere dal fatto che essa sia stata realizzata direttamente dal lottizzante o quest'ultimo si sia avvalso per la realizzazione del distributore, dovendosi ritenere che anche in tale eventualità quest'ultimo abbia agito nella veste di mero appaltatore del lottizzante”.